



INFORMATIVA RIVOLTA AI PRESENTATORI DI PIANI/PROGETTI FORMATIVI ED ALLE AZIENDE ADERENTI BENEFICIARIE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

Si informa che dal 1° luglio 2014 è entrato in vigore il nuovo **Regolamento dell'Unione Europea, n. 651/2014** che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; il nuovo Regolamento si affianca a quello già emanato a fine 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti «**de minimis**» (1407/2013).

Ai fini della determinazione del contributo (finanziamento) concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi formativi dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai citati Regolamenti e specificati di seguito. La disciplina prevista nei suddetti regimi si applicherà ai Piani formativi presentati sia direttamente dalle imprese costituite o da costituire in ATI o ATS o Consorzi, sia dagli altri organismi abilitati a presentare i Piani stessi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è da ritenersi in ambedue i casi beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Regolamento n. 651/2014 "Regime di aiuti alla formazione"

Il Regolamento N. 651/2014 della Commissione, sostituisce ed abroga il precedente Regolamento 800/08. Entra in vigore dal **1 luglio 2014** e introduce sostanziali novità.

1. E' possibile cumulare liberamente l'aiuto «de minimis» con gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti «de minimis» e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto (2 milioni di Euro per progetto¹).
2. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui all'art. 31 del citato Regolamento e Capo I (intensità massima di aiuto).
3. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili sono da considerare cifre/importi intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (e ciò deve essere verificabile/comprovabile).

Tra i **costi**, non sono più ammissibili quelli relativi alle spese di alloggio, riferite a

¹ Il cumulo con il de minimis è disciplinato dall'art. 8, comma 5 e fa riferimento ad un'intensità di aiuto come stabilita al capo III del Regolamento, quindi, per la formazione vedi art. 31 - vedi anche art. 5, comma 2 Regolamento de minimis

docenti, partecipanti ed alle altre risorse umane coinvolte nei Piani/Progetti formativi, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti alla formazione con disabilità.

L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Tuttavia l'intensità di aiuto può essere **aumentata fino a un'intensità massima del 70%** dei costi ammissibili come segue:

- a) **10 punti** percentuali per gli aiuti concessi alle **medie imprese**;
- b) **20 punti** percentuali per gli aiuti concessi alle **piccole imprese**.

L'intensità di aiuto può essere aumentata, di **ulteriori 10 punti** percentuali (e comunque fino al massimo del 70% di intensità di aiuto) se la formazione è destinata a **lavoratori svantaggiati o disabili** definiti tali ai sensi dell'art. 2 del Regolamento.

Di conseguenza la percentuale di cofinanziamento privato obbligatorio non potrà scendere al di sotto del 30%, nel caso in cui l'azienda beneficiaria opti per il regime di aiuti alla formazione. Resta fissato nella percentuale del 20% in caso di scelta del "de minimis".

Se l'aiuto è concesso nel settore dei **trasporti marittimi**, l'intensità può essere aumentata fino al **100%** dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
- b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

➤ **Principali Differenze rispetto al precedente regime (Reg. 800/08)**

- Non si fa più riferimento alla formazione "generale" e "specificata"
- Non è ammissibile la voce di spesa "alloggio", sia del personale docente che non docente (ad eccezione di quanto già specificato)
- Non sono più autorizzati aiuti se riguardano azioni di formazione che le imprese realizzano in vista di conformarsi alle norme nazionali obbligatorie in materia di formazione (art. 31 comma 2).

Regolamento CE n. 1407/2013 “de minimis”

Il Soggetto proponente può optare per l'erogazione dell'aiuto alla formazione in conformità al **Regolamento CE n. 1407/2013** del 17 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea **agli aiuti «de minimis»**.

La nuova disciplina del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica a tutti i Piani formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ogni caso, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Il regime in questione si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione (art. 1) di quelli concessi:

- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse).

L'impresa che intenda avvalersi del regime “de minimis” allegherà al Piano apposita dichiarazione dalla quale risulti che i contributi pubblici ricevuti nell'ultimo triennio consentono l'applicazione del regime in questione².

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio

² Ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico, e dunque alla sua attuale realtà economico – giuridica. Di conseguenza, se nei tre anni precedenti – periodo per il quale calcolare i contributi de minimis ricevuti – l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta.

precedente dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Il Regolamento *de minimis* in vigore per il settennato 2014 - 2020 è sostanzialmente identico a quello rimasto in vigore per il periodo 2007 - 2013, salvo un'importante novità da tenere presente per le imprese appartenenti a un gruppo aziendale.

La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica": nel calcolo del plafond *de minimis* deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. La nuova norma richiama da vicino il principio e il metodo utilizzato per il calcolo della dimensione di piccola e media impresa (come da notizia correlata a fondo pagina).

Nello specifico si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Settore Trasporti

- L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
- Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Fusioni e Scissioni

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti

«de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Applicazione delle nuove disposizioni da parte di For.Te.

Quanto previsto dal Regolamento 651/2014 trova applicazione a far data dal 1° luglio 2014 ed interessa pertanto i Piani/Progetti per i quali non sia ancora stata comunicata la notifica di finanziamento: Avviso 5/12bis, in corso di valutazione e Avviso 1/14, di prossima scadenza.

Al fine di non penalizzare le aziende che hanno presentato Progetti o che siano in procinto di farlo, a seguito di approvazione delle Graduatorie da parte del Consiglio di Amministrazione di For.Te. e prima della notifica da parte della Direzione del Fondo, verrà richiesto:

- Rettifica del Piano finanziario, laddove previsto il costo di alloggio per docenti, non docenti e partecipanti alla formazione (salvo i costi di entità ridotte per lavoratori con disabilità) e per la quota di contribuzione privata obbligatoria (CPO) in conformità alle nuove percentuali determinate dal Regolamento di aiuti alla formazione;
- Dichiarazione in autocertificazione sul Regime prescelto ed applicato dalle aziende beneficiarie, sulla base del format che il Fondo metterà a disposizione degli utenti.

Le suddette modifiche dovranno essere apportate nella nuova Piattaforma di monitoraggio che sarà disponibile dal prossimo mese di ottobre 2014.

Per quanto attiene gli Avvisi 2/14 e 3/14 Ambito A, il Fondo sta procedendo all'adeguamento della piattaforma on line per la presentazione dei Piani formativi e dell'Allegato B.

Si precisa che non saranno concessi finanziamenti per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In questo senso il previsto Ambito B relativo all'Avviso 3/14, è da intendersi sospeso, fino alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, prevista entro la fine del mese di luglio.